

L'invalidità al 100% non basta per ottenere l'indennità di accompagnamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19545 del 30 Settembre 2016, ha definito che ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).

.....

La sentenza della Cassazione qui in commento ha ricordato che l'articolo 1 della legge numero 18/1980 richiede, oltre alla situazione di invalidità totale (rilevante per la pensione di inabilità civile), anche la contestuale presenza dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o, in alternativa, dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, mentre la semplice difficoltà di deambulazione dell'invalido al 100% o il compimento di atti della vita quotidiana solo con difficoltà non bastano.

Il fatto

Il caso nasce dalla sentenza con cui la Corte d'Appello rigettava l'impugnazione proposta da una signora invalida avverso la sentenza emessa in senso a lei sfavorevole dal tribunale di primo grado, cui la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in proprio favore della indennità di accompagnamento.

Il Tribunale aveva rigettato infatti la domanda sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

La Corte d'Appello non disponeva la rinnovazione della consulenza in quanto il Consulente Tecnico d'Ufficio, in primo grado, sulla base della documentazione sanitaria allegata, oltre alla visita personale, aveva dato congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, ed aveva escluso che l'appellante avesse diritto all'indennità di accompagnamento, avendo determinato il grado di invalidità della stessa nella misura del 100% ma senza necessità di assistenza continua.

La signora ricorreva quindi per la cassazione della sentenza lamentando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto procedere al rinnovo della CTU, atteso che il giudizio sulla domanda si era fondato sulla stessa. Il CTU ometteva di indicare nella consulenza una patologia in essere e ne aggiungeva altre due rispetto a quelle indicate dalla Commissione medica. Ciò, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto indurre a rinnovare la CTU, atteso che, diversamente da quanto affermato nella sentenza di appello, le osservazioni critiche formulate non erano generiche e già formulate in primo grado, in quanto sussisteva un nuovo e probante elemento relativo ad una nuova e gravemente invalidante patologia, tale da inficiare le valutazioni espresse dal CTU. Dunque non tutte le patologie menzionate nell'atto di appello, come affermato dal giudice di secondo grado, erano state esaminate e vagliate in sede di perizia.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

La Suprema Corte precisava che la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione perché, pur in presenza di invalidità in misura del 100%, il CTU aveva escluso la necessità di assistenza continua. Ed infatti, anche rifacendosi alla propria precedente e recente giurisprudenza sul punto, "ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)".

Aggiungeva inoltre che "la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera".

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Concludevano i Giudici , pertanto, che dato che la censura della ricorrente non investiva, in relazione al requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua in modo specifico, la statuizione sulla mancanza della necessità di assistenza continua, ma si incentrava sulla indicazione delle patologie in relazione al riconoscimento da parte della Commissione medica dell'invalidità totale al 100%, il ricorso andava rigettato.

In definitiva

Utilmente, la Cassazione pone l'accento sul fatto che l'invalidità totale e permanente al 100%, anche se opportunamente certificata, non basta, da sola, ad ottenere l'indennità di accompagnamento. È strettamente necessario, infatti, che il cittadino sia anche impossibilitato a camminare senza l'aiuto di un accompagnatore o incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza.

In ogni caso i giudici hanno inoltre ricordato, come già precisato anche recentemente, che, comunque, la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri non deve essere intesa esclusivamente in senso fisico, ma anche come capacità di intendere il loro significato, la loro portata e la loro importanza, anche allo scopo di salvaguardare la propria condizione psico-fisica. Tale capacità va quindi valutata considerando le possibili ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona.

Ciò vuol dire che potenzialmente la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera può discendere anche dall'incapacità di compiere un solo atto.

Con l'occasione, ricordiamo schematicamente cos'è l'indennità in questione.

- I requisiti sopra riportati sono fondamentali per il versamento dell'indennità, che una volta riconosciuta viene erogata a prescindere dall'età e dal reddito del beneficiario non rileva il nucleo familiare dell'invalido ed è esente dall'IRPEF.
- Il richiedente deve inoltre essere un cittadino italiano, un cittadino dell'Unione Europea iscritto all'anagrafe del Comune italiano di residenza o un cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.
- L'ammontare dell'indennità viene ricalcolato di anno in anno; per il 2016 la prestazione è pari a 512,34 euro mensili. Il versamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- L'indennità viene ovviamente concessa dall'Inps solo in seguito a tutti gli opportuni controlli e accertamenti da parte di una Commissione Medica
- Aggiungiamo infine che , una volta riconosciuto l'accompagnamento, l'assegno assistenziale non può riversarsi in uno svantaggio per l'invalido, cosa che avverrebbe se quest'importo andasse a incrementare il valore dell'Isee: difatti, in tale ipotesi, il beneficiario non potrebbe più accedere a una serie di servizi sociali gratuiti messi proprio a beneficio di chi versi in condizioni disagiate. Così, prima il Tar Lazio, poi il Consiglio di Stato, infine una modifica legislativa hanno stabilito che l'assegno di accompagnamento non fa reddito e, quindi, non entra nell'Isee.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)